

## AVVISO

D. L.gs n° 192 /05 corretto ed integrato dal D. L.gs. n° 311 /06

I COSTRUTTORI E/O I NOMINATI DIRETTORE DEI LAVORI DI NUOVI EDIFICI LE CUI RICHIESTE SONO PERVENUTE AL S.U.E. O AL S.U.A.P. DOPO

**l'8 ottobre 2005**

**Data di entrata in vigore del D. Lgs n° 192/05**

PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI , IN SEDE PROGETTUALE DEGLI IMPIANTI, SONO TENUTI AD APPLICARE LE NORME TRANSITORIE DI CUI ALL'ALLEGATO ( I ) DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO.

LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 10/91 DEVE TENERE CONTO DELLE INTEGRAZIONI RIPORTATE NELL'ALLEGATO E) - D.L.gs n° 311/06 ANCHE AI FINI DELL'UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE ( **SOLARE TERMICO - FOTOVOLTAICO** ....).

NEL CASO DI VARIANTE SOSTANZIALE AL PERMESSO DI COSTRUIRE ORIGINARIO, LA DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI GIA' DEPOSITATA E' SOGGETTA A VARIANTE.

ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL **D. Lgs 192/05**, CIOE' **IL 7.10.06**, GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 2, lett. a)

A FINE LAVORI ED A CURA DEL COSTRUTTORE , DEVONO ESSERE DOTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O DI **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA**.

**LA COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI** VA ACCOMPAGNATA DA:

- 1) **ATTO ASSEVERATO** DEL DIRETTORE DEI LAVORI CHE ATTESTI LA CONFORMITÀ DELLE OPERE IMPIANTISTICHE COSÌ COME REALIZZATE, SECONDO IL PROGETTO SE SUSSISTE L'OBBLIGO, OPPURE SECONDO LA RELAZIONE TECNICA E RELATIVI ALLEGATI.
- 2) **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA** DELL'EDIFICIO O DELL'UNITÀ ABITATIVA DI RIFERIMENTO, **ASSEVERATO DA PROFESSIONISTA ABILITATO**, E REDATTO SECONDO IL COMMA 2, ALLEGATO A), DEL **D. L. gs 311/06**.

**Senza tali atti la comunicazione di Fine Lavori è inefficace quindi dichiarata irricevibile.**

**PER EVENTUALI INFORMAZIONI E LA PRESA VISIONE DEGLI ALLEGATI RIVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO IMPIANTI INTERNI.**

Il Dirigente  
Dott.sa Adele Liberi